

**COMUNE DI BORGO
MANTOVANO**

**REGOLAMENTO
GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 – Entrate comunali disciplinate
- ARTICOLO 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
- ARTICOLO 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
- ARTICOLO 5 – Avvio della riscossione coattiva
- ARTICOLO 6 – Interessi moratori
- ARTICOLO 7 – Costi di elaborazione e notifica
- ARTICOLO 8 – Responsabili delle entrate

TITOLO II – RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

- ARTICOLO 9 – Istanze di rateizzazione
- ARTICOLO 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
- ARTICOLO 11 – Procedura di rateizzazione
- ARTICOLO 12 – Interruzione della rateizzazione
- ARTICOLO 13 – Discarico per crediti inesigibili
- ARTICOLO 14 – Ingiunzioni di pagamento
- ARTICOLO 15 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- ARTICOLO 16 – Rimessione in termini
- ARTICOLO 17 – Arrotondamenti
- ARTICOLO 18 – Compensazioni
- ARTICOLO 19 – Rimborsi
- ARTICOLO 20 – Limiti minimi di riscossione e rimborso
- ARTICOLO 21 – Ravvedimento operoso in caso di omessi/parziali/tardivi versamenti di natura tributaria
- ARTICOLO 22 – Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia

TITOLO III – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

- ARTICOLO 23 – Istituti deflativi del contenzioso
- ARTICOLO 24 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- ARTICOLO 25 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

CAPO I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

- ARTICOLO 26 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo
- ARTICOLO 27 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
- ARTICOLO 28 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo
- ARTICOLO 29 – Effetti sui termini di decadenza

CAPO II - AUTOTUTELA

- ARTICOLO 30 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- ARTICOLO 31 – Autotutela obbligatoria
- ARTICOLO 32 – Autotutela facoltativa

ARTICOLO 33 – Procedura di autotutela facoltativa

ARTICOLO 34 – Procedura per l'esercizio dell'autotutela

CAPO III - INTERPELLO

ARTICOLO 35 – Diritto di interpello

ARTICOLO 36 – Istanza di interpello

ARTICOLO 37 – Istanze inammissibili

ARTICOLO 38 – Risposta dell'ufficio all'istanza di interpello

CAPO IV – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ARTICOLO 39 – Conciliazione giudiziale

ARTICOLO 40 – Conciliazione giudiziale fuori udienza

CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 41 – Procedura dell'accertamento con adesione

ARTICOLO 42 – Attivazione del procedimento di definizione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 43 – Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160.

La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Entrate comunali disciplinate

Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Borgo Mantovano.

Sono di natura tributaria le seguenti entrate:

- IMU
- TARI
- TASI
- Imposta di Soggiorno/ imposta di sbarco
- Imposta di scopo

Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:

- Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi della L.160/2019 art.1 commi da 816 a 865 (CUP)
- Lampade votive
- Altri servizi a domanda individuale
- Canone per il servizio idrico
- Oneri di urbanizzazione
- Fitti comunali

Articolo 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D. Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi

costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 5 – Avvio della riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e

strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 1 punti¹ su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

una quota a titolo di oneri di riscossione pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

¹ Il tasso legale può essere aumentato fino ad un massimo di 2 punti, discrezionalmente da parte dell'ente.

Articolo 8 – Responsabili delle entrate

Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".

Spettano al Responsabile delle entrate, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.

I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.

Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.

Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

7 Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 9 – Istanze di rateizzazione

Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.

Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate², tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.

Articolo 10 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:

per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare di euro 10.000,00;

per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;

per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.

² L'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019, prevede una rateizzazione fino a 72 rate. Tuttavia, in ambito di fiscalità locale, si ritiene opportuno contenere a 36 il numero massimo di rate concedibili, fermo restando la possibilità per il Comune di prevedere un periodo più esteso.

Articolo 11 – Procedura di rateizzazione

Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione chiedendo apposita fidejussione per importi a partire da € 10.000,00.

Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.

L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 12 – Interruzione della rateizzazione

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.

Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili³.

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili

Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili³.

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento

Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferite ad atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2025, dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

³ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

Articolo 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento⁴

I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari; quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 16 - Rimessione in termini⁵

La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 17 - Arrotondamenti

Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.⁶

Articolo 18 - Compensazioni⁷

I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
i motivi che hanno originato il credito,

⁴ Si veda l'articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

⁵ Si veda l'articolo 9, comma 1, legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*).

⁶ L'art. 1, comma 166, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, stabilisce l'arrotondamento per le entrate tributarie ma non per quelle di diversa natura. Resta facoltà dell'ente locale, in virtù della potestà regolamentare, prevedere l'arrotondamento anche per queste.

⁷ Verificare l'opportunità di inserire questa previsione.

il debito che si vuole compensare.

La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Articolo 19 - Rimborso

Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.⁸ La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale.

Articolo 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata:

Entrate tributarie¹⁰:

TARI con esclusione della tassa giornaliera	€	12,00
- I.M.U.	€	12,00
CUP.	€	<u>12,00</u>
Diritti sulle pubbliche affissioni	€	12,00

Entrate patrimoniali:

Rette scolastiche	€	10,00
Maggiori oneri di esproprio	€	<u>10,00</u>
Altre entrate da servizi a domanda individuale.....	€	10,00
Altre entrate patrimoniali.....	€	10,00

Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma 1, per importi fino ad € 12,00 .

⁸ Si pensi, ad esempio, all'imposta di scopo che deve essere rimborsata direttamente dall'ufficio in caso di mancata realizzazione dell'opera per la quale è stata istituita

⁹ L'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, legge finanziaria 2007, prevede un incremento massimo di tre punti che, comunque, può essere omesso.

¹⁰ L'art. 1, comma 168, della legge 296/06, legge finanziaria 2007, dispone che gli enti locali prevedano un importo al di sotto del quale non viene richiesto il versamento, né viene concesso il rimborso, perciò anche per l'IMU è data questa facoltà, diversamente può essere mantenuto il precedente limite.

¹¹ Altra entrata tributaria è l'addizionale comunale all'IRPEF, per la quale l'importo minimo riguarderà fondamentalmente il rimborso. Qui si suggerisce un ammontare più basso (intorno ad € 5,00), vanno poi considerate eventualmente l'Imposta di scopo e l'Imposta di soggiorno.

ARTICOLO 21- Ravvedimento operoso in caso di omessi/parziali/tardivi versamenti di natura tributaria

L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato esclusivamente alle entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessi/parziali/tardivi versamenti.

Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di imposta avente scadenza antecedente al 1 settembre 2024 consente la riduzione della sanzione (30%) nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

Ravvedimento breve:

per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta all'1,5% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/10;

Ravvedimento medio:

per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta all'1,67% dell'imposta applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/9;

Ravvedimento lungo (entro un anno):

per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta al 3,75% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/8;

Ravvedimento oltre un anno dalla violazione:

per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre un anno dalla omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta al 4,29% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/7;

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di imposta avente scadenza successiva al 1 settembre 2024 consente la riduzione della sanzione (25%) nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,083% per ogni giorno di ritardo

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,083	0,166	0,250	0,332	0,415	0,498	0,581	0,664	0,747	0,833	0,913	0,996	1,079	1,162%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Ravvedimento breve:

per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta all'1,25% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/10;

Ravvedimento medio:

per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta all'1,38% dell'imposta applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/9;

Ravvedimento lungo (entro un anno):

per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta al 3,125% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/8;

Ravvedimento oltre un anno dalla violazione:

per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta al 3,57 % dell'imposta, applicando alla sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 l'abbattimento ad 1/7; La somma che il contribuente deve versare, al fine di perfezionare l'istituto del ravvedimento operoso e sanare la propria posizione debitoria, è determinata sommando fra loro i seguenti importi:

l'intero importo del tributo omesso;

l'importo della sanzione, determinata sulla scorta dei precedenti commi 3 o 4;

gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

Le tre componenti di cui sopra vanno di norma versate contestualmente. In ogni caso si considera effettuato regolarmente anche il ravvedimento con versamento non contestuale

degli importi di cui alle lettere a), b) e c), purché eseguito interamente nei termini e con le sanzioni indicate ai commi 3 o 4, senza frazionamento del tributo omesso.

In materia di tributi comunali al contribuente non è ammesso avvalersi del “ravvedimento parziale” di cui all'articolo 13-bis del D. Lgs. n. 472/1997. Qualora pervenissero versamenti eseguiti in forma frazionata entro i termini previsti verranno considerati ai fini istruttori come parziali versamenti d'imposta.

Le eventuali modifiche di legge della misura della sanzione per le fattispecie sopra disciplinate si considerano automaticamente aggiornate.

Per violazioni commesse antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 87/2024 non si applica il principio del favor rei.

ARTICOLO 22 - Ravvedimento operoso in caso di omessa/infedele denuncia

L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal presente articolo può essere applicato esclusivamente alle entrate tributarie comunali per violazioni relative ad omessa e/o infedele denuncia. L'istituto è precluso per le entrate di natura patrimoniale e in caso di accessi con conseguente processo verbale di constatazione e/o emissione di avvisi di accertamento per le medesime annualità.

L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento breve:

se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno dalla scadenza la sanzione è ridotta al 10% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/10, con un minimo di Euro 5,00;

Ravvedimento entro l'anno:

se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno dalla scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta al 12,50% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;

Ravvedimento oltre un anno:

se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta al 14,29% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;

Ravvedimento a seguito di comunicazione dello schema di contraddittorio (art. 6- bis, comma 3, L. 212/2000):

se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione e prima della notifica di eventuale atto di accertamento

esecutivo per le medesime annualità oggetto di contraddittorio la sanzione è ridotta al 16,66% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6, con un minimo di Euro 8,33. L'applicazione del ravvedimento operoso in caso di infedele presentazione di denuncia consente la riduzione della sanzione prevista nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento breve:

se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso la sanzione è ridotta al 5,56% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/9, con un minimo di Euro 5,56;

Ravvedimento entro l'anno:

se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta al 6,25% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/8, con un minimo di Euro 6,25;

Ravvedimento oltre l'anno:

se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione la sanzione è ridotta al 7,14% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/7, con un minimo di Euro 7,14;

Ravvedimento a seguito di comunicazione dello schema di contraddittorio (art. 6- bis comma 3, L. 212/2000):

se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione e prima della notifica di eventuale atto di accertamento esecutivo per le medesime annualità oggetto di contraddittorio la sanzione è ridotta al 8,33% dell'imposta, applicando alla sanzione prevista l'abbattimento ad 1/6, con un minimo di Euro 8,33.

Per i ravvedimenti di cui al presente articolo vale quanto previsto, in quanto compatibile, nei commi 5, 6 e 7 dell'art. 21 del presente regolamento.

Il ravvedimento operoso in caso di omessa e di infedele denuncia si perfeziona con la presentazione della denuncia stessa ed il pagamento di quanto dovuto (intero tributo se dovuto, sanzione, interessi).

TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 23 – Istituti deflativi del contenzioso

Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.

Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Articolo 24 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 25 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.

I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Articolo 26 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo

Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'ufficio tributi/entrate dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 2 dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Articolo 27 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa

dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.

. Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", in quanto l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.

In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo, "*gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione*".

Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:

gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;

i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati

ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;

il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli;

ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto

Articolo 28 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica¹³ al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.

Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:

l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio,

il maggior tributo dovuto,

la misura delle sanzioni applicabili,

la modalità di determinazione degli interessi,

i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,

il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata con le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.

Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.

L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.

La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472¹⁴.

Articolo 29 – Effetti sui termini di decadenza

Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.

L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

¹³ In effetti, l'art. 6-bis prevede una comunicazione, tuttavia, trattandosi di un atto di cui l'ente deve garantire la conoscibilità, si ritiene opportuno indicare la notificazione.

¹⁴ La preclusione deriva dal fatto che è iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Capo II - AUTOTUTELA

Articolo 30 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche per dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e tax compliance, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10- quinquies della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente).

Il funzionario responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:

all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;

alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Articolo 31 – Autotutela obbligatoria

L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal responsabile del tributo nei casi espressamente individuati dalla richiamata previsione normativa.

Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull'individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 32 – Autotutela facoltativa

L'ente impositore può esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo

precedente.

L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.

Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Articolo 33 - Procedura di autotutela facoltativa

L'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente ma, piuttosto, è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:

tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,

salvaguardare l'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.

2 Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando;

- i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi contestati;

- si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 34 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela

Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.

La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

Capo III – INTERPELLO

Articolo 35 – Diritto di interpello

Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

Qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, il contribuente può presentare istanza di interpello all'ufficio tributi/entrate.

Articolo 36 - Istanza di interpello

L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'ufficio tributi/entrate mediante consegna a mano, o con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

La procedura per l'esercizio dell'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente Capo.

L'istanza può essere presentata se ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alle norme oggetto di interpello.

La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale, con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio comunale competente, nonché deve essere comunicata la risposta;

la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;

l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;

la firma per sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 9, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 37 – Istanze inammissibili

L'istanza è inammissibile se:

prospetta interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;

è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b) dell'articolo

precedente;

non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente;

non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma dell'articolo precedente;

e) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

g) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 38 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 2, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo IV - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 39 – Conciliazione giudiziale

In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992.

La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto.

Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:

40% per giudizi pendenti in primo grado;

50% per giudizi pendenti in secondo grado;

60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.

L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Articolo 40 – Conciliazione giudiziale fuori udienza

La Conciliazione può avvenire anche fuori udienza, con invito da parte della Corte di Giustizia Tributaria di rinvio dell'udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Capo V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 41 – Procedura dell'accertamento con adesione

Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;

i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

Articolo 42 - Attivazione del procedimento di definizione

Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:

dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione

mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R;

formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2026.

Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
